



Comune di Livorno

COMUNE DI LIVORNO

- 8 AGO. 2014

ARCHIVIO GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

GIUNTA DEL 05/08/2014 PROT. N. 300

IMM. ESEC.

DISCIPLINARE DELLE MODALITA' DI
CONSIDERAZIONE DEL RATING DI LEGALITA' DELLE
IMPRESE, IN SEDE DI CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Agosto
alle ore 15,10 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1 - NOGARIN Filippo | - Sindaco |
| 2 - SORGENTE Stella | - V. Sindaco |
| 3 - FASULO Serafino | - Assessore |
| 4 - GORDIANI Giovanni | - Assessore |
| 5 - AURIGI Alessandro | - Assessore |
| 6 - PERULLO Nicola | - Assessore |
| 7 - MARTINI Francesca | - Assessore |
| 8 - DHIMGJINI Ina | - Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Ing. Filippo NOGARIN.

Assiste il Segretario Generale S. Dott.ssa Graziella LAUNARO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS -

OGGETTO: Disciplinare delle modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese, in sede di concessione di finanziamenti. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Dichiarata immediatamente eseguibile

Visto l'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (cosiddetto decreto "Cresci Italia"), che ha introdotto nel nostro ordinamento il "rating di legalità delle imprese" come strumento finalizzato a promuovere la legalità e l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;

Rilevato che mediante il suddetto rating di legalità si dà attuazione ad un sistema di premialità che interviene nell'ambito della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, nei confronti di quelle imprese che, oltre a rispettare la legge, si allineano ai più elevati standard etico/sociali (ad es.: assenza di misure di prevenzione personale o patrimoniale, di misure cautelari personali o patrimoniali per gli amministratori e soci, assenza di provvedimenti di condanna per illeciti antitrust, assenza di provvedimenti per il mancato rispetto delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e violazioni in materia retributiva, contributiva, assicurativi e fiscali; adesione a Protocolli di legalità e codici etici), adeguando la propria organizzazione in tale direzione;

Viste le modalità attuative per l'attribuzione alle imprese del suddetto rating disciplinate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), quale Autorità competente all'attribuzione del rating, con propria delibera n. 20075 del 14 novembre 2012, modificata con successive delibere della stessa AGCM n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. n. 140 del 19.6.2014) e n. 25017 del 17 luglio 2014;

Rilevato che possono richiedere l'attribuzione del rating di legalità le imprese: aventi sede operativa nel territorio nazionale; che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato e pubblicato ai sensi di legge; che alla data della richiesta di rating risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014 n. 57 (pubblicato sulla G.U. del 7 aprile 2014, n. 81) con cui è stata completata la disciplina attuativa dell'istituto in questione, sia per quanto riguarda la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 3) e sia per l'accesso al credito bancario (artt. 4, 5 e 6);

Rilevato che il suddetto decreto in particolare:

- specifica (art. 1) che per "concessione di finanziamento ad un'impresa da parte di una pubblica amministrazione" si intende la concessione di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, a sostegno dello sviluppo delle attività produttive, da erogarsi attraverso una delle modalità indicate dall'art. 7 dello stesso D.Lgs. n. 123/1998 (credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato);

- disciplina le modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono tener conto del rating di legalità attribuito alle imprese in sede di concessione delle tipologie di finanziamento sopra specificate, e stabilisce (art. 3, comma 5) che “le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore” dello stesso (termine che scade il 7 agosto 2014);

Ritenuto che la previsione del termine del 7 agosto 2014 sia da intendersi nel senso che ogni pubblica amministrazione che intenda provvedere a concedere uno dei finanziamenti in questione a sostegno delle imprese, dopo la scadenza di tale termine ha l'obbligo di tener conto del rating di legalità nel rispetto delle modalità stabilite dallo stesso Decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57;

Considerato quanto emerso nella riunione della Conferenza Provinciale Permanente svoltasi presso la Prefettura di Livorno in data 2 luglio 2014;

Vista la Decisione della G.C. n. 284 del 15.7.2014;

Ritenuto opportuno supportare la regolamentazione contenuta nel suddetto decreto ministeriale con un proprio disciplinare interno, condividendo le finalità essenziali di promozione della legalità, di incentivazione di comportamenti etici e di prevenzione degli illeciti, dell'istituto in esame, in stretta sintonia con le azioni del Comune di Livorno sul fronte della legalità e della prevenzione della corruzione;

Ritenuto quindi di approvare il “Disciplinare delle modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese, in sede di concessione di finanziamenti” di cui all'allegato n. 2, parte integrante del presente atto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività

d e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, quale misura di prima attuazione della normativa inerente l'oggetto, il “Disciplinare delle modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese, in sede di concessione di finanziamenti” di cui all'allegato n. 2, parte integrante del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” prevista dal D.Lgs. 33/2013;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato 1, parte integrante della Delibera di g.e. n. 300 del 5 AGO. 2014

Oggetto: DISCIPLINARE DELLE MODALITÀ DI CONSIDERAZIONE DEL RATING DI LEGALITÀ DELLE IMPRESE, IN SEDE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI. APPROVAZIONE

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Dirigente/Funziario delegato –
Responsabile del servizio
(timbro e firma)

LA VICE SEGRETARIO GENERALE / RESP. PREV. CORRUZIONI
Dott.ssa Graziella Lunardi

Livorno, 28/7/2014

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
- si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Livorno, 31/7/14

Disciplinare delle modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese, in sede di concessione di finanziamenti.

Art. 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare, si intendono per:

- a) **"Autorità"**: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) **"concessione di finanziamento ad un'impresa"**: la concessione da parte del Comune di Livorno ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (credito d'imposta, bonus fiscale secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato);
- c) **"impresa"**: l'impresa (in forma individuale o collettiva):
- avente sede operativa nel territorio nazionale;
 - che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
 - che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;
- d) **"rating di legalità delle imprese"**: il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- e) **"regolamento dell'Autorità"**: il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera n. 20075 del 14 novembre 2012, come modificato con successive delibere della stessa AGCM n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. n. 140 del 19.6.2014) e n. 25017 del 17 luglio 2014.

Art. 2: Oggetto

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di considerazione del rating di legalità attribuito alle imprese con delibera dell'Autorità, ai fini della concessione di finanziamenti da parte del Comune di Livorno, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto comunale e dei Regolamenti comunali.

Art. 3: Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti

1. I competenti Uffici dell'amministrazione comunale, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente Disciplinare, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare, all'atto della domanda di finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione comunale l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo.



3. L'amministrazione comunale, prima dell'erogazione del contributo, effettua un controllo sull'elenco di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

4. Gli interventi di finanziamento alle imprese attivati dall'amministrazione comunale, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché mediante i bandi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, dovranno prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

5. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti, negli specifici provvedimenti amministrativi con cui saranno approvati gli interventi di sostegno pubblico alle imprese, in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

Art. 4: Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente prescritto nel presente Disciplinare, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti dello Stato in materia, nonché dalle deliberazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
NOGARIN

Segretario Generale S.
LAUNARO

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo on line del Comune presente nella rete civica per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, **8 AGO. 2014**

L'incaricato alla pubblicazione
Umiliana Bianucci

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, **- 8 AGO. 2014**

Per copia conforme

Livorno,

p. IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	